



N. 18/11 Sent.
N. 59 Reg. Gen.
N. 241 Cron.
N. 109 Rep.
11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione di Saronno-

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice Giuseppe Limongelli ha pronunciato la seguente

III CASO.it SENTENZA
nella causa n° 59/2010 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione notificato il 25.1.2010

C. [redacted] A. [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Farinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla copia di monitorio notificata

ATTORE

CONTRO

impresa "N. [redacted] F. [redacted] spa", corrente in B. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. B. [redacted] C. [redacted] A. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

Oggetto: opposizione ingiunzione

Le parti concludevano come da atti consentiti per legge, ex art. 189 c.p.c., così in sintesi:

Conclusioni attore:

Revocare l'ingiunzione. Accertare la nullità dei contratti di finanziamento. Determinare la somma dovuta.

Conclusioni convenuto:

Rigettare la domanda.

Svolgimento del processo

Con citazione l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il 21.12.2009 gli era stata notificata dal convenuto ingiunzione a pagare la

somma di € 9.634,36; che gli interessi del mutuo erano usurari; che andava accolta la domanda, come indicato fra le sue conclusioni.

Si costituiva il convenuto eccependo che la domanda era infondata.

Si procedeva a consulenza tecnica.

Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

Motivi della decisione

Rilevato che:

va subito chiarito che la disciplina del credito al consumo de quo era regolata quanto al tasso di interesse (T.A.E.G. -Tasso Annuo Effettivo Globale) dal D.M. 8.7.1992 in base alla quale nell'art. 1 comma 4° si prevedeva che erano escluse dal TAEG le spese;

tale disciplina del 1992 veniva superata dall'art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108 in base alla quale il TAEG doveva comprendere tutte le spese e nulla rileva cosa determini la Banca d'Italia perchè quella società non ha alcun potere di legiferare;

orbene poiché la legge prevale sui decreti ministeriali ex art. 4 disposizioni sulla legge in generale è evidente che la detta disposizione di legge ha abrogato il detto DM, ex art. 15 disposizioni sulla legge in generale, e da ciò consegue che nella determinazione del TAEG

rientrano tutte -dicasi tutte- le spese comprese quelle di bollettino postale ed assicurazione;

così per al determinazione del momento in cui il tasso debba considerarsi usurario si osserva che come da art. 1 di 29.12.2000 n. 394 convertito in l. 28.2.2001 n. 24 il novellato testo dell'art. 1815 cc prevede che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";

è evidente dalla lettura di detta disposizione che l'interesse non deve essere usurario nel

momento in cui si conclude il contratto mentre nella successiva fase di restituzione del mutuo (momento del loro pagamento) è invalente il superamento del saggio soglia;

ciò premesso;

il mutuante qui, ben a conoscenza di tali principi, per eluderli ha semplicemente posto in essere una attività negoziale illecita penalmente frazionando la somma mutuata con un

primo contratto e le spese di assicurazione ed istruttoria con altro contratto;

infatti vi è assoluto collegamento negoziale, a prescindere dalla esclusione fatta in modulo predisposto da F. F. spa -cedente il credito al qui opposto, fra contratto di finanziamento (doc. 1 opponente) e carta F. (doc. 3) poichè è lapalissiano che a seguito della sottoscrizione del doc. 3 l'opponente ha acquistato una cd carta F. che altro non è che l'assicurazione al mutuo erogato a favore del mutuante nonché le spese di istruttoria del mutuo di cui al al doc. 1, come palesemente emerge dal doc. 6 opponente nel quale si afferma che la spesa di istruttoria del mutuo di doc. 1 pari ad € 235,00 veniva caricata sulla carta F. di doc. 3;

pertanto appare che la somma di carta F. (doc. 3) pari ad € 1.050,00 andava simulatamente a coprire le poste del finanziamento di doc. 1 di istruttoria ed assicurazione, attraverso altra società M. srl, al fine di far apparire il contratto

di doc. 1 nei limiti del saggio soglia;

si badi bene che l'opposto in alcun modo chiarisce quale autonomia avrebbe la carta F [redacted] rispetto al contratto di finanziamento ed anche ove con detta carta fossero attribuiti all'opponente servizi resta che in quella carta vi erano spese del mutuo che dovevano essere ricomprese nel contratto di finanziamento;

pertanto tenendo conto che il finanziamento fu di € 5.000,00 (doc. 1 attore) con obbligo di restituire la detta somma oltre il TAEG al 29,55% e tenendo conto che a tale somma restitutoria è da aggiungere quella di € 1.050,00 di cui alla cd Carta F [redacted] (doc. 4 attore)

comprensiva di spese di assicurazione ed istruttoria del detto finanziamento si supera di gran lunga il tasso soglia previsto dalla legge al momento della conclusione del contratto di finanziamento;

pertanto C. [redacted] A. [redacted] va condannato a pagare alla società N. [redacted] F. [redacted] spa, ex art. 1815 secondo comma cc, la somma di € 2.951,73 (pagina 7 elaborato), oltre

ad interessi legali dal 17.12.2009 (notifica dell'ingiunzione), in quanto, ex art. 1283 cc, in ogni caso gli interessi legali si maturano dalla domanda;

per l'effetto va revocata l'ingiunzione;

le spese e competenze del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante il comportamento delittuoso posto in essere dall'attore e peraltro il costo della consulenza va attribuito alla società opposta che con la sua richiesta illecita di pagamento di interessi usurari ha costretto all'espletamento dell'incombente;

va disposto che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Repubblica -sede- per la valutazione in merito al reato d'usura, in riunione agli altri atti già trasmessi; dichiara che la sentenza è clausolata.

P . Q. M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio -sezione di Saronno- accogliendo per quanto di

h



ragione e rigettando nel resto così provvede:

Condanna CA [redacted] A [redacted] a pagare alla società N [redacted] F [redacted] spa la somma di € 2.951,73, oltre ad interessi legali dal 17.12.2009 al soddisfo;

Revoca, per l'effetto, l'ingiunzione;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Repubblica -sede- per la valutazione in merito al reato d'usura, in riunione agli altri atti già trasmessi;;

Pone la spesa di consulenza a carico della società N [redacted] F [redacted] spa;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Saronno il 3.2.2011

CASO.it

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetto Trenti

IL CAUSID
Dott. Giuseppe giudice ANGELLI

Giuseppe Angelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 3 FEB. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetto Trenti

Concetto Trenti



5